

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

composto dai magistrati:

dott.	Antonello	Fabbro	Presidente rel.
dott	Alberto	Valle	Giudice rel.
dott.	Elisa	Fazzini	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di opposizione a stato passivo, promosso da
BVG Credit Finance Srl, rappresentata dal procuratore speciale Veneto
Banca S.C.P.A., avv. G. Scinias

contro

Fallimento Paolo Marelli, in persona del curatore, avv. L. Maschio

1. BVG Credit Finance Srl ha proposto in data 30.3.2011 domanda di insinuazione al passivo del Fallimento Paolo Marelli, per la somma di Euro 67.872,43 con prelazione ipotecaria, di Euro 25.145,37 in chirografo.

Avverso il decreto del giudice delegato che ha dichiarato la domanda inammissibile, perché presentata oltre il termine di cui all'art. 101, comma 4, l.f. senza che il ritardo potesse considerarsi provocato da causa non imputabile al creditore, BVG ha interposto opposizione, istando per l'ammissione del credito, così come insinuato.

Nel procedimento si è costituita la curatela fallimentare, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione, sul rilievo che avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato fosse esperibile il rimedio del reclamo ex art. 26 l.f., e chiedendone nel merito il rigetto.

2. La decisione adottata dal giudice delegato concorre alla formazione definitiva dello stato passivo fallimentare ed incide sul diritto di partecipazione al concorso del creditore.

Natura e funzione del provvedimento che non mutano per la circostanza che esso abbia pronunciato su questione preliminare di rito, comunque atta a definire il giudizio e così a decidere, ai fini del concorso, sul bene della vita in contesa.

Il rimedio preordinato all'impugnazione delle decisioni adottate in sede di verifica, tempestiva o tardiva che sia, da parte del giudice delegato, e finalizzate a definire la platea dei creditori ammessi al concorso incidendo decisoramente sui loro diritti, è quello offerto dagli artt. 98 ss. l.f.; non invece quello residualmente previsto dall'art. 26 l.f. avverso la generalità dei provvedimenti gestori del giudice delegato, per i quali non sia previsto un diverso mezzo di impugnazione.

Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame esperito da BVG, sollevata da curatela.

3. E' circostanza incontrovertibile in causa, della quale ha dato atto lo stesso ufficio fallimentare in sede di esame della domanda di insinuazione presentata dalla creditrice odierna opponente, che il curatore del fallimento abbia ommesso di inviarle l'avviso prescritto dall'art. 92 l.f., avviso specificamente preordinato ad avvertire dell'udienza fissata per l'esame del passivo e della necessità di proporre domanda per parteciparvi e del relativo

termine, di agevolare tale partecipazione fornendo ogni ulteriore utile informazione.

Nè l'art. 92 l.f., nè altre disposizioni della legge fallimentare, istituiscono una specifica sanzione che assista tale comportamento omissivo.

E del resto la previsione di cui all'art. 101, comma 4, l.f., non indica l'omissione dell'avviso come nominata causa di esclusione dell'imputabilità del ritardo ultraannuale nel quale sia incorso il creditore o il rivendicante nella presentazione della propria domanda.

Da ciò può inferirsi l'impossibilità di istituire un nesso di necessaria consequenzialità tra omissione dell'avviso e giustificatezza/non imputabilità del ritardo, ed ammettersi che il creditore debba subirne le conseguenze tutte le volte in cui, secondo le circostanze del caso di specie, da apprezzarsi di volta in volta ed in concreto, sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente la pretesa di partecipazione al concorso nella pienezza dei diritti e facoltà accordati dalle regole del procedimento, il ritardo essendo

invece e soltanto dipeso da cause ricadenti nella propria sfera di controllo e responsabilità.

Ciò detto, resta escluso che un tale giudizio di imputabilità del ritardo possa nel caso in esame essere formulato nei confronti della creditrice opponente.

La curatela ritiene che la creditrice sia stata posta in grado di proporre in tempo utile domanda di ammissione al passivo, per aver ricevuto, in data 4.11.2009, la richiesta – inoltrata via e-mail – di consegnare all'ufficio fallimentare documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito, richiesta cui era allegato l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento con indicazione della data dell'udienza di verifica e del termine (per altro al momento di spedizione della e-mail, già decorso), entro cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata (doc. 2 res.).

Senonchè la mail in questione risulta inviata ad una casella di posta elettronica soggettivamente riconducibile ad un funzionario/dipendente della banca all'epoca titolare del rapporto da cui originano i crediti insinuati, del quale è tuttavia rimasta ignota la funzione all'interno dell'istituto di credito, senza che sia stata in particolare data od offerta prova:

che il funzionario/dipendente operasse presso la sede legale ovvero presso la sede effettiva della banca e che ivi la mail sia stata recapitata;

che il funzionario/dipendente destinatario della comunicazione fosse titolare di poteri rappresentativi della banca e/o di deleghe generali o specifiche,

ovvero fosse soggetto autorizzato a ricevere comunicazioni provenienti da terzi.

A tanto si aggiunge la considerazione che la comunicazione del curatore aveva uno scopo - di acquisizione di documentazione bancaria - affatto estraneo alle finalità proprio dell'avviso ex art. 92 l.f. (l'estratto della sentenza dichiarativa allegato servendo soltanto, come affermato dalla stessa

curatela, a dimostrare la propria legittimazione a richiedere la documentazione predetta), ed un contenuto solo parzialmente coincidente (siccome mancante di alcuna delle informazioni previste dal n. 3 del comma 1 dell'art. cit.).

In tali circostanze, il fatto che la notizia del fallimento e della data dell'udienza fissata per la verifica (data da cui cominciava a decorrere il termine annuale ex art. 101, comma 4, l.f.), sia comunque pervenuto nella sfera di controllo della destinataria, non vale ad integrare la sussistenza dei presupposti per considerare il ritardo imputabile alla creditrice.

Nè può da parte di curatela pretendersi che il funzionario bancario, che abbia, per una qualsiasi ragione inerente il proprio ufficio, notizia del fallimento del cliente, ne informi i soggetti e/o gli organi preposti - secondo l'organizzazione interna dell'ente - ad assumere le iniziative dirette a tutelare il credito verso il fallito, e che ove tanto non sia accaduto l'ente debba subire le conseguenze di una lacuna imputabile ad assetti organizzativi interni.

All'argomento è agevole infatti contrapporre l'osservazione che il funzionario in questione, così come la banca e come qualunque altro soggetto coinvolto nel fallimento, debbono e possono fare legittimo affidamento nel corretto assolvimento, da parte degli organi del fallimento, degli adempimenti che ad esso sono imposti dalla legge, e tra di essi e con riferimento all'operato del curatore, all'inoltro dell'avviso ex art. 92 l.f. a tutti i creditori.

Il che è a dire che il funzionario, destinatario a tutt'altri fini della comunicazione dell'avvenuto fallimento del cliente correntista, poteva del tutto legittimamente e giustificatamente confidare nel fatto che la banca fosse stata destinataria, tramite gli organi ed uffici preposti e nelle forme appropriate, dell'avviso in questione.

Per le ragioni così esposte, la domanda di ammissione al passivo va dichiarata ammissibile.

4. Nel merito, nessuna contestazione in fatto e/o in diritto è stata sollevata da curatela relativamente alle pretese creditorie insinuate, an quantum e che risultano del resto documentalmente provate.

Ne segue l'ammissione della banca al passivo del fallimento, come da domanda, per i seguenti importi:

Euro 67.872,43 con prelazione ipotecaria;

Euro 25.145,37 in chirografo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo (in difetto di deposito di nota).

p.q.m.

ammette BVG Credit Finance Srl al passivo del Fallimento Paolo Marelli per le seguenti somme:

Euro 67.872,43 con prelazione ipotecaria;

Euro 25.145,37 in chirografo.

Ordina le conseguenti modifiche dello stato passivo.

Condanna la resistente curatela alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.800,00 per diritti ed onorari ed Euro 28.32 per spese, oltre accessori di legge.

Treviso, 7.12.2011

IL PRESIDENTE
CANTARELLA

Il Presidente

depositata in cancelleria il 9.12.04

IL CANCELLIERE